ORDINANZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
16 luglio 1998 *

Nel procedimento C-252/97 P,

N, già dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. Xavier Magnée, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 15 maggio 1997, nella causa T-273/94, N/Commissione (Racc. PI pag. II-289), nonché all'annullamento della destituzione del ricorrente e al risarcimento dei danni,

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gianluigi Valsesia, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, con l'avv. Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

* Lingua processuale: il francese.

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione (relatore), J. C. Moitinho de Almeida e J.-P. Puissochet, giudici,

avvocato generale: F. G. Jacobs
cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte l'11 luglio 1997, N ha impugnato, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la sentenza del Tribunale di primo grado 15 marzo 1997, causa T-273/94, N/Commissione (Racc. PI pag. II-289; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione 4 ottobre 1993, con la quale la Commissione l'ha destituito, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale assertivamente subito.

2 Per quanto concerne i fatti all'origine del contendere tra N e la Commissione, si fa rinvio ai punti 1-30 della sentenza impugnata.

Il ricorso dinanzi al Tribunale

3 Con atto introduttivo depositato il 2 agosto 1994, N ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale, chiedendo che quest'ultimo volesse:

— annullare la decisione della Commissione 4 ottobre 1993, recante destituzione del ricorrente, nonché la decisione 2 maggio 1994, recante rigetto del reclamo di quest'ultimo;

— ordinare la reintegrazione del ricorrente con effetti retroattivi a partire dal 1° dicembre 1993 e condannare la Commissione a versargli senza interruzione gli arretrati corrispondenti alla sua retribuzione più gli interessi, calcolati al saggio dell'8% annuo con decorrenza dalla data di esigibilità mensile di ogni singola scadenza della detta retribuzione;

— condannare la Commissione a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lui sofferto, la somma di 3 milioni di BFR, o qualsiasi altro importo stabilito dal Tribunale;

— in subordine, qualora non fosse ordinata la reintegrazione del ricorrente, dichiarare la sua destituzione infondata e condannare di conseguenza la Commissione a versargli la somma di 57 443 399 BFR a titolo di risarcimento del danno economico da lui sofferto e la somma di 20 milioni di BFR quale risarcimento del danno non patrimoniale subito, o qualsiasi altro importo stabilito dal Tribunale;

— condannare la Commissione all'integralità delle spese.

4 A sostegno della sua domanda d'annullamento dinanzi al Tribunale, N aveva dedotto tre motivi relativi, in primo luogo, all'irregolarità del procedimento disciplinare, in secondo luogo, a errori manifesti di valutazione dei fatti da parte della Commissione e, in terzo luogo, alla violazione del principio di proporzionalità.

5 Per quanto concerne il motivo relativo all'irregolarità del procedimento disciplinare, il Tribunale ha anzitutto constatato (punti 67-76 della sentenza impugnata) che la Commissione aveva giustamente avviato un procedimento disciplinare, che la mera circostanza che le informazioni possano essere state comunicate da una banca in violazione delle disposizioni nazionali relative alla tutela del segreto bancario non costituiva elemento atto ad impedire alla Commissione l'avvio di un procedimento del genere e che quest'ultimo non costituiva violazione del diritto al rispetto della sfera privata.

6 Il Tribunale ha poi ritenuto (punti 77-84 della sentenza impugnata) che l'argomento del ricorrente secondo il quale la Commissione avrebbe violato i suoi diritti della difesa in occasione dello svolgimento del procedimento disciplinare doveva essere respinto, dato che egli non poteva lamentare siffatta violazione in base alla circostanza che la Commissione non l'avrebbe informato, sin dall'inizio dei colloqui, delle accuse mosse a suo carico. La Commissione non aveva nemmeno violato il principio generale del contraddittorio e della pari opportunità nella predisposizione dei mezzi difensivi, non svelando l'identità della sua fonte d'informazione durante il procedimento. Il Tribunale ha peraltro rilevato (punti 85-86 della sentenza impugnata), che la Commissione non aveva violato il diritto del ricorrente di non testimoniare a proprio carico ed ha giudicato (punti 87-94 della sentenza impugnata) che non poteva essere accolta l'affermazione del ricorrente secondo la quale i suoi diritti della difesa sarebbero stati violati dall'omessa comunicazione di determinati documenti.

7 Infine, per quanto attiene all'affermazione del ricorrente secondo cui la Commissione non avrebbe rispettato il diritto del medesimo ad un giusto processo, il Tribunale ha rilevato (punto 95 della sentenza impugnata) che la Commissione non può essere qualificata quale «Tribunale» ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). Il Tribunale ha inoltre ritenuto (punto 96 della sentenza impugnata) che il ricorrente aveva torto nell'asserire che la decisione recante rigetto del suo reclamo fosse stata adottata dalla medesima persona che aveva emanato la decisione originaria.

8 Per quanto concerne i motivi relativi ad errori manifesti di valutazione dei fatti e alla violazione del principio di proporzionalità, il Tribunale ha dichiarato (punti 125-145 della sentenza impugnata) che non si poteva sostenere che la Commissione, concludendo che il ricorrente era venuto gravemente meno ai propri obblighi statutari, fosse incorsa in un manifesto errore di valutazione. Il Tribunale ha aggiunto (punti 147-149 della sentenza impugnata) che nessun elemento del fascicolo consentiva di trarre la conclusione che la sanzione inflitta fosse manifestamente sproporzionata rispetto agli inadempimenti contestati o che la Commissione avesse fatto uso dei propri poteri a fini diversi da quelli per i quali tali poteri le sono stati attribuiti.

9 Infine, per quanto riguarda la domanda di risarcimento, il Tribunale ha constatato (punti 159 e 160 della sentenza impugnata) che il ricorso era ricevibile, ma infondato, considerato che dall'esame dei motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento non era emersa alcuna illegittimità nella quale fosse incorsa la Commissione e quindi alcun illecito idoneo a far sorgere la sua responsabilità.

10 Di conseguenza, il Tribunale ha integralmente respinto il ricorso.

Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado

11 Con il presente ricorso, N chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale e:

— di annullare la decisione della Commissione 4 ottobre 1993, recante destituzione del ricorrente, nonché la decisione 2 maggio 1994, recante rigetto del suo reclamo;

— di ordinare la reintegrazione del ricorrente con effetti retroattivi a partire dal 1° dicembre 1993 e condannare la Commissione a versargli senza interruzione gli arretrati corrispondenti alla sua retribuzione più gli interessi, calcolati al saggio dell'8% annuo con decorrenza dalla data di esigibilità mensile di ogni singola scadenza della detta retribuzione;

— di condannare la Commissione a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lui sofferto, la somma di 3 milioni di BFR, o qualsiasi altro importo stabilito dalla Corte;

in subordine, qualora non fosse ordinata la reintegrazione del ricorrente:

— di dichiarare infondata la sua destituzione e, di conseguenza, condannare la Commissione a versargli la somma di 57 443 399 BFR a titolo di risarcimento del danno economico da lui sofferto e la somma di 20 milioni di BFR quale risarcimento del danno non patrimoniale subito, o qualsiasi altro importo stabilito dalla Corte;

in subordine, prima di pronunciarsi nel merito, e senza che ciò debba pregiudicare il giudizio sulla fondatezza della sua domanda:

— di autorizzare il ricorrente a dimostrare con qualsiasi mezzo giuridicamente ammesso, testimonianze comprese, di non aver impartito istruzioni a chi che sia al fine dell'esecuzione dell'asserito «contratto» controverso, e di non aver sottoscritto quest'ultimo;

— di nominare un perito calligrafo con l'incarico di verificare la detta scrittura.

12 In sede di osservazioni sul ricorso, la Commissione chiede che la Corte voglia:

— dichiarare irricevibile il ricorso per la parte in cui esso ha ad oggetto errori di fatto commessi dal Tribunale;

— dichiarare il ricorso complessivamente infondato;

— dichiarare infondate le domande di risarcimento del ricorrente;

— decidere a norma di regolamento sulle spese.

13 A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre categorie di motivi relativi, in primo luogo, all'illustrazione dei fatti compiuta dal Tribunale, in secondo luogo, al procedimento disciplinare e, in terzo luogo, alla valutazione dei fatti operata dal Tribunale nonché alla violazione del principio di proporzionalità.

Giudizio della Corte

14 Ai sensi dell'art. 119 del suo regolamento di procedura, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può, in qualsiasi momento, respingerla con ordinanza motivata, senza passare alla fase orale.

15 Prima di esaminare i motivi dedotti dal ricorrente, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, ai sensi degli artt. 168 A del Trattato CE e 51, primo comma, dello statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione può essere fondata solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti (v., segnatamente, ordinanza 16 settembre 1997, causa C-59/96 P, Koelman/Commissione, Racc. pag. I-4809, punto 31).

16 Pertanto, una volta che il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente ad esercitare, in forza dell'art. 168 A del Trattato, solo un controllo sulla natura giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che ne ha fatto derivare il Tribunale. Inoltre essa non è competente in linea di principio ad esaminare le prove che il Tribunale ha accolto a sostegno dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove siano state ottenute regolarmente, che le regole e i principi generali di diritto in materia di onere della prova siano stati rispettati così come le norme di procedura in materia di produzione della prova, spetta unicamente al Tribunale giudicare il valore da attribuire agli elementi che gli sono stati sottoposti (v., segnatamente, ordinanza 5 febbraio 1998, causa C-30/96 P, Abello/Commissione, Racc. pag. I-377, punto 53).

17 Quanto all'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, esso dispone che il ricorso deve precisare i motivi e gli argomenti di diritto.

18 Da queste disposizioni discende che un ricorso deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto a specifico sostegno della detta richiesta.

19 Secondo una costante giurisprudenza, non è conforme a tali precetti il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi; infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che, ai sensi dell'art. 49 dello statuto CE della Corte di giustizia, esula

dalla competenza di questa (v., in particolare, ordinanza 15 gennaio 1998, causa C-403/95 P, Obst/Commissione, Racc. pag. I-27, punto 18).

Prima categoria di motivi: l'illustrazione dei fatti compiuta dal Tribunale

20 Con questa prima categoria di motivi, N allega che il Tribunale avrebbe commesso alcuni errori di fatto, falsando di conseguenza le conclusioni della decisione controversa e ledendo i suoi interessi.

21 N contesta infatti al Tribunale, in primo luogo, di aver trascurato la circostanza ch'egli stesso avrebbe telefonato alla sua banca e si sarebbe opposto all'esecuzione dell'operazione di trasferimento della somma controversa sul suo conto bancario; in secondo luogo, di aver fatto riferimento (punto 7 della sentenza impugnata) ad un «contratto stipulato tra il ricorrente e la Nigeria», circostanza ch'egli avrebbe sempre contestato, e, in terzo luogo, di non aver preso atto dell'inesistenza di una «spiegazione plausibile» riguardo al trasferimento sul suo conto bancario, poiché egli aveva vietato l'operazione a partire dal momento in cui gli era stato segnalato di che somma si trattava. Secondo il ricorrente, non gli spettava dissipare le legittime perplessità della Commissione, dopo aver confermato alla sua banca di non dover eseguire l'operazione. In quarto luogo, N contesta di aver avuto accesso a un complesso d'informazioni e di fascicoli di contenuto delicato.

22 A tal riguardo, basti rilevare che, con questo argomento, N si limita a contestare determinati accertamenti in fatto e la loro valutazione effettuati dal Tribunale.

23 Di conseguenza, la prima categoria di motivi dev'essere dichiarata manifestamente irricevibile.

Seconda categoria di motivi: l'irregolarità del procedimento disciplinare

24 Nell'ambito della seconda categoria di motivi, con il primo di essi il ricorrente contesta al Tribunale di aver ritenuto (punto 70 della sentenza impugnata) che, dal momento che «la fonte d'informazioni» aveva agito di propria iniziativa, la Commissione poteva utilizzare le informazioni trasmessele in violazione del dovere di discrezione e avviare prima un'indagine e poi un procedimento disciplinare su tale base. Egli osserva a tal riguardo che la ragione del diniego della Commissione di rivelare l'identità di questa fonte renderebbe lecita qualsiasi questione e che la mera circostanza che la banca abbia chiesto l'anonimato avrebbe dovuto suggerire alla Commissione talune considerazioni fondamentali.

25 Il Tribunale avrebbe poi ignorato che la partecipazione della Commissione all'illecito originario si ricaverebbe quantomeno dall'uso e dallo sfruttamento dell'illecito commesso. Esso avrebbe ignorato il principio generale di diritto «fraus omnia corrumpit», ritenendo (punto 69 della sentenza impugnata) che la Commissione poteva trascurare questa nullità perentoria con il pretesto di dover tutelare «i propri interessi», del resto non meglio specificati.

26 A tal proposito, occorre ricordare che, come si evince dal punto 19 della presente modificazione, il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale non è conforme al dettato degli artt. 168 A del Trattato e 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte.

27 Ebbene, occorre costatare che l'argomento appena illustrato mira in sostanza al riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale e non dimostra sotto quale profilo la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto.

28 Per quanto concerne l'argomento secondo il quale il Tribunale avrebbe trascurato il principio generale di diritto «fraus omnia corrumpit», occorre osservare che esso non costituisce un motivo autonomo che consenta di mettere in discussione la valutazione del Tribunale, secondo la quale la mera circostanza che le informazioni sulle quali si basava la Commissione possano essere state comunicate da una banca in violazione di disposizioni nazionali relative alla tutela del segreto bancario non era tale da ostacolare l'avvio di un procedimento disciplinare, di modo che quest'atto non costituiva violazione del diritto al rispetto della sfera privata.

29 Il primo motivo di questa categoria deve pertanto essere dichiarato manifestamente irricevibile.

30 Con la prima parte del secondo motivo, N contesta al Tribunale di aver fatto confusione tra atti pur tuttavia distinti, vale a dire l'avvio di un'indagine (punto 69 della sentenza impugnata) e l'apertura di un procedimento disciplinare (punto 70). In base alla seconda parte di questo motivo, il Tribunale non avrebbe giustificato le ragioni per le quali gli interessi della Commissione non avrebbero potuto essere salvaguardati con una semplice indagine, senza dover ricorrere a un procedimento disciplinare che ha condotto alla destituzione del ricorrente. A tal proposito, N allega che la prevalenza dell'interesse generale su un legittimo interesse particolare dovrebbe costituire un'eccezione in qualsiasi democrazia e potrebbe giustificarsi solo se il sacrificio dell'interesse particolare fosse indispensabile e adeguato all'interesse generale richiamato.

31 Questo secondo motivo si fonda su una lettura manifestamente errata della sentenza impugnata.

32 Anzitutto, nel punto 69 della sentenza impugnata il Tribunale ha illustrato i motivi per cui era dovere della Commissione avviare un'indagine preliminare mentre, nel punto 70, esso ha replicato al motivo di N secondo il quale il procedimento disciplinare sarebbe stato irregolare, in quanto avviato in seguito alla comunicazione di informazioni da parte di una banca in violazione di disposizioni nazionali relative alla tutela del segreto bancario.

33 Nel punto 74 il Tribunale ha poi ritenuto che, avviando prima un'indagine e poi un procedimento disciplinare in seguito all'acquisizione di informazioni ricollegabili ad atti illeciti del ricorrente e, quindi, ad inadempimenti gravi degli obblighi derivanti dallo Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), la Commissione non aveva affatto compiuto un intervento sproporzionato.

34 Ne discende che il Tribunale non ha fatto confusione tra i due procedimenti e che ha elencato un numero sufficiente di ragioni giustificanti l'avvio di un procedimento disciplinare da parte della Commissione.

35 Occorre pertanto respingere questo secondo motivo, in quanto manifestamente infondato.

36 Con la prima parte del terzo motivo, N allega che il Tribunale (punto 74 della sentenza impugnata) avrebbe avuto torto nel giudicare che l'avvio del procedimento disciplinare non costituiva violazione del diritto al rispetto della sfera privata. Il Tribunale avrebbe in tal modo omesso di prendere in considerazione, da un lato, il fatto che N non aveva compiuto atti illeciti e, dall'altro, che l'interesse generale che poteva giustificare un'eccezione al diritto fondamentale sancito dall'art. 8 della CEDU era sufficientemente tutelabile mediante una semplice indagine. Con la seconda parte di questo motivo, egli allega che sarebbe stato suo diritto lamentarsi della privazione di qualsiasi strumento giuridico di controllo sulla legalità del mancato rispetto della sfera privata da lui subito.

37 Con il quarto motivo, N contesta al Tribunale il fatto di non aver dato atto della violazione dei suoi diritti della difesa. Egli sostiene che il Tribunale non avrebbe potuto ritenere che i fatti contestati non dovessero essere chiaramente indicati in fase di colloqui preliminari, dato che esso non avrebbe potuto fare riferimento alla nozione di «colloquio preliminare» per giustificare un'eccezione all'obbligo di chiarezza derivante dall'art. 1 dell'allegato IX dello Statuto, relativo al procedimento disciplinare, e che i colloqui preliminari avrebbero costituito interrogatori d'importanza fondamentale, nel corso dei quali egli sarebbe stato indotto illegalmente a testimoniare a proprio carico.

38 Per quanto concerne questi due motivi occorre ricordare che, come già ricordato nel punto 19 della presente motivazione, il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale non è conforme al dettato degli artt. 168 A del Trattato e 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia.

39 Ebbene, occorre rilevare che il ricorrente riproduce gli argomenti da lui dedotti dinanzi al Tribunale per dimostrare che l'avvio del procedimento disciplinare avrebbe costituito una violazione del diritto al rispetto della sfera privata e che i diritti della difesa sarebbero stati violati, poiché i fatti contestati non sarebbero stati chiaramente indicati in fase di colloqui preliminari, senza aggiungere a ciò elementi che consentano alla Corte di comprendere per quale ragione la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto.

40 È importante inoltre osservare che il sindacato sulla legittimità dell'asserita violazione del diritto al rispetto della sfera privata è stato specificamente effettuato dal Tribunale nei punti 71-75 della sentenza impugnata.

41 Di conseguenza, occorre dichiarare manifestamente irricevibile la prima parte del terzo motivo nonché il quarto motivo e rigettare la seconda parte del terzo motivo, in quanto manifestamente infondata.

42 Con il suo quinto motivo, N sostiene che il Tribunale non avrebbe dovuto ritenere (punto 81 della sentenza impugnata) che la Commissione aveva il dovere di proteggere l'anonimato dell'informatore, dato che essa non aveva mai dimostrato che la banca avesse chiesto quest'anonimato e che quest'ultima non aveva mai negato di essere l'informatore. La sentenza impugnata non potrebbe fondarsi sul segreto professionale dell'informatore, dato che la banca non avrebbe nessuna ragione professionale di rivelare i suoi segreti, avendo al contrario il dovere professionale di custodirli.

43 A tal riguardo occorre rilevare che il quinto motivo, per la parte in cui verte su una valutazione errata dei fatti da parte del Tribunale, è manifestamente irricevibile.

44 Quanto alla censura relativa al dovere di tutelare l'anonimato dell'informatore, come rilevato dal Tribunale nel punto 81 della sentenza impugnata, dalla giurisprudenza della Corte si evince che l'art. 214 del Trattato CE — il quale obbliga i membri e i dipendenti delle istituzioni della Comunità a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale — costituisce un principio generale che vale anche per le informazioni fornite da persone fisiche, qualora esse siano per loro natura riservate. Nel caso di informazioni fornite in via puramente volontaria, ma accompagnate dalla richiesta di riservatezza al fine di tutelare l'anonimato dell'informatore, l'istituzione che accetti di ricevere tali informazioni è obbligata a rispettare tale condizione (v. sentenza 7 novembre 1985, causa 145/83, Adams/Commissione, Racc. pag. 3539, punto 34). Inoltre, un procedimento avviato in base ad informazioni la cui origine non sia rivelata è regolare, qualora ciò non pregiudichi la possibilità per la persona interessata di far conoscere il proprio punto di vista sulla realtà o sulla portata dei fatti o documenti o anche sulle conclusioni che ne tragga la Commissione (v. sentenza 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc. pag. 461, punto 14).

45 Ne discende che il quinto motivo è in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.

46 Con il sesto motivo N allega che il Tribunale avrebbe negato a torto (punto 83 della sentenza impugnata) che i suoi diritti della difesa fossero stati violati per il fatto che gli era stata occultata l'identità dell'informatore. Tutto il procedimento sarebbe stato viziato dall'omessa divulgazione del fatto che l'indagine preliminare e il procedimento disciplinare avrebbero avuto come unica fonte comune l'irregolarità commessa dalla banca.

47 Con il suo settimo motivo N contesta al Tribunale il fatto di avere respinto l'argomento secondo il quale il suo diritto di non testimoniare a suo carico sarebbe stato violato. Le accuse più gravi accolte a suo carico sarebbero state infatti ricavate dalle sue stesse dichiarazioni.

48 A tal riguardo, basta ricordare che il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale non è conforme al dettato degli artt. 168 A del Trattato e 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia.

49 Nella fattispecie, le allegazioni di N mirano in realtà al riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale e non dimostrano sotto quali profili la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto.

50 I motivi sesto e settimo devono pertanto essere dichiarati manifestamente irricevibili.

51 Con l'ottavo motivo, N allega che il Tribunale gli avrebbe negato a torto le garanzie stabilite dall'art. 6 della CEDU, adducendo la giustificazione che la Commissione non può essere qualificata come «Tribunale» ai sensi di questa disposizione (punto 95 della sentenza impugnata). Egli aggiunge che, anche qualora la detta istituzione non potesse essere qualificata in tal modo, almeno il Tribunale avrebbe dovuto rispettare questa disposizione.

52 Anzitutto, occorre rilevare che, come constatato dal Tribunale nel punto 95 della sentenza impugnata, il procedimento dinanzi alla Commissione non è di carattere giudiziario, bensì amministrativo di modo che la Commissione non può essere considerata un «Tribunale» ai sensi dell'art. 6 della CEDU (v. sentenza 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, Musique Diffusion française/Commissione, Racc. pag. 1825, punto 7).

53 Occorre inoltre osservare che l'affermazione di N secondo la quale lo stesso Tribunale non avrebbe rispettato l'art. 6 della CEDU non è fondata su nessun elemento preciso.

54 Di conseguenza, occorre respingere l'ottavo motivo, in quanto manifestamente infondato.

55 Infine, con la prima parte del nono motivo, N contesta al Tribunale il fatto di aver respinto (punto 96 della sentenza impugnata) l'obiezione secondo la quale le decisioni 4 ottobre 1993, che gli ha inflitto la sanzione della destituzione, e 2 maggio 1994, recante rigetto del suo reclamo, proverrebbero in realtà dalla medesima persona. Con la seconda parte di questo motivo, egli allega che il Tribunale non avrebbe replicato al suo argomento secondo il quale, senza motivare la propria decisione, il direttore avrebbe deciso una destituzione contro il parere del Consiglio di disciplina, il quale proponeva solo una retrocessione di grado, e la Commissione avrebbe parimenti trascurato di motivare la propria scelta.

56 Occorre constatare che la prima parte di questo motivo, essendo diretta contro una valutazione di elementi di fatto da parte del Tribunale, dev'essere dichiarata manifestamente irricevibile.

57 La seconda parte del motivo dev'essere respinta in quanto manifestamente infondata. Infatti, come si evince dal punto 112 della sentenza impugnata, il ricorrente ha sostenuto dinanzi al Tribunale che, benché il Consiglio di disciplina avesse proposto la sua retrocessione di grado, l'APN avrebbe optato per la destituzione per motivi risultati infondati nella fattispecie, sia in fatto sia in diritto. Nei punti 142 e 143 della sentenza impugnata, il Tribunale ha replicato a tale argomento, constatando che le affermazioni dell'APN contenute nella decisione controversa corrispondevano a una valutazione globale dei fatti, che, di conseguenza, il ricorrente aveva sbagliato nel porre l'accento sulla questione se la prova di tale affermazione considerata isolatamente fosse stata fornita e, infine, che l'APN si era limitata a prospettare un'ipotesi plausibile in considerazione delle circostanze della fattispecie e, soprattutto, della mancanza di leale cooperazione da parte del ricorrente, la quale aveva definitivamente cristallizzato una situazione di legittimo sospetto.

Terza categoria di motivi: la valutazione dei fatti operata dal Tribunale e la violazione del principio di proporzionalità

58 Nell'ambito di questa terza categoria di motivi N sostiene, come primo motivo, che le censure accolte a suo carico sarebbero state talmente inconsistenti che il Tribunale avrebbe dovuto giudicare ingiustificata una destituzione contro il parere del Consiglio di disciplina. Infatti, la Commissione e il Tribunale si sarebbero basati, l'una per determinare la sanzione controversa, l'altro per giustificarla, su una semplice ipotesi apparentemente plausibile. Inoltre, il Tribunale avrebbe sbagliato nel considerare (punto 147) che la scelta della sanzione adeguata spettava all'APN e che il controllo sulla proporzionalità della sanzione in rapporto all'inadempimento poteva limitarsi all'errore manifesto.

59 Con la prima parte del secondo motivo, N allega che il Tribunale non avrebbe dovuto accogliere a suo carico la circostanza che egli avrebbe fornito spiegazioni contraddittorie, dato che nessuna delle versioni indicate avrebbe potuto far restare in sospeso gli interrogativi legittimi della Commissione riguardanti atti in grado di nuocerle notevolmente. Con la seconda parte di questo motivo, il ricorrente contesta al Tribunale il fatto di aver confermato la sua destituzione per l'unica ragione che non aveva parlato, mentre tacere sarebbe stato suo diritto.

60 Questi due motivi si fondano su una lettura manifestamente errata della sentenza impugnata.

61 Dalla sentenza medesima non si evince che il Tribunale abbia confermato la destituzione unicamente perché il ricorrente avrebbe fornito spiegazioni contraddittorie. Infatti, nel punto 142 della sentenza impugnata il Tribunale ha constatato che, nella decisione contestata, l'APN aveva rilevato che tutto faceva pensare che N si fosse reso complice di una tentata frode, avente ad oggetto il trasferimento di una somma rilevantissima alla sua banca a Bruxelles, e che la detta osservazione corrispondeva a una valutazione globale dei fatti. Inoltre, il Tribunale ha constatato (punto 144 della sentenza impugnata) che dalle dichiarazioni del ricorrente si

poteva comunque dedurre che quest'ultimo aveva mantenuto contatti in un paese terzo in un ambito in cui, nella sua qualità di dipendente comunitario, egli disponeva d'informazioni delicate, senza avvertirne i suoi superiori gerarchici. Il Tribunale ha pertanto considerato (punto 145) che non si poteva sostenere che la Commissione avesse commesso un errore manifesto di valutazione concludendo che il ricorrente era venuto meno gravemente ai suoi obblighi statutari, e ciò dopo aver sottolineato, nel punto 129 della sentenza impugnata, che dallo Statuto emerge il dovere di lealtà del dipendente nei confronti della propria istituzione, dovere che deve condurre il dipendente a dar prova di un comportamento al di sopra di qualsiasi sospetto, affinché sia preservato il rapporto di fiducia esistente tra il medesimo e la rispettiva istituzione.

62 Occorre poi constatare che, come ricordato dal Tribunale nel punto 147 della sentenza impugnata, secondo la giurisprudenza costante della Corte, se sono provati i fatti alla base dell'accusa mossa al dipendente, la scelta della sanzione appropriata spetta all'APN, e non può essere censurata dal giudice comunitario se non in caso di errore manifesto o di sviamento di potere (v., in particolare, sentenza 29 gennaio 1985, causa 228/83, F./Commissione, Racc. pag. 275, punto 34).

63 Ebbene, come giustamente sottolineato dal Tribunale nel punto 148 della sentenza impugnata, nessun elemento agli atti consente di concludere che la sanzione inflitta fosse manifestamente sproporzionata in rapporto agli inadempimenti accertati o che la Commissione abbia fatto uso dei propri poteri per uno scopo diverso da quello in vista del quale le sono stati attribuiti.

64 Alla luce di ciò, occorre respingere questi due motivi, in quanto manifestamente infondati.

65 Con la prima parte del terzo motivo, N allega anzitutto che il Tribunale avrebbe erratamente respinto l'ipotesi di una tentata truffa, pur tuttavia dimostrata, nonché le spiegazioni da lui fornite al riguardo. Con la seconda parte, egli contesta al Tribunale il fatto di essersi rifiutato di sanzionare il preteso grave errore commesso dall'APN, consistente nel fondarsi sulla valutazione globale dei fatti. Infine, con la

terza parte di questo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe sbagliato nel considerare (punto 132 della sentenza impugnata) che occorreva privilegiare una presunzione di colpevolezza e negare al ricorrente il beneficio del dubbio. Il Tribunale avrebbe così invertito l'onere della prova e negato la presunzione d'innocenza.

66 Per quanto concerne la prima parte del motivo, basti constatare ch'essa verte su una valutazione errata dei fatti da parte del Tribunale e, di conseguenza, dev'essere dichiarata manifestamente irricevibile.

67 La seconda parte del motivo dev'essere respinta, in quanto manifestamente infondata. Infatti, nel punto 145 della sentenza impugnata il Tribunale ha constatato che non si può sostenere che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti basandosi su una valutazione globale.

68 Infine, la terza parte di questo motivo si basa su una lettura manifestamente errata della sentenza impugnata. Infatti, dal punto 132 di quest'ultima si evince non che occorresse privilegiare una presunzione di colpevolezza e negare all'interessato il beneficio del dubbio, bensì che N non può avvalersi dei principi generali del diritto e in particolare di una presunzione d'innocenza, per giustificare una mancanza di cooperazione. Difatti il Tribunale ha ritenuto che, poiché era il solo ad essere in possesso d'informazioni collegate a un'operazione di cui egli lamentava di essere vittima, suo dovere era non dimostrare la propria innocenza, bensì cooperare lealmente con la Commissione.

69 Dal complesso delle precedenti considerazioni si evince che i motivi dedotti dal ricorrente a sostegno del suo ricorso sono o manifestamente irricevibili o manifestamente infondati. Il ricorso dev'essere pertanto respinto in osservanza dell'art. 119 del regolamento di procedura.

Sulle spese

70 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, occorre condannarlo alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il ricorrente è condannato alle spese.

Lussemburgo, 16 luglio 1998

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Terza Sezione

C. Gulmann